

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
FROSINONE

INCONTRO AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL - ORGANIZZAZIONI SINDACALI
25 MARZO 2013 (ORE 12.00) Frosinone, Via A. Fabi

RISULTANO PRESENTI:

per l'amministrazione aziendale:	Il Direttore Generale Dott. Vincenzo Suppa Il Direttore Amministrativo Dott. Luca Di Maio	
per le organizzazioni sindacali:	CGIL	Bove Roberto Nucera Giuseppe
	CISL	Fini Rizziero Colasanti Fabio
	FED. MEDICI	Tomaselli Giampaolo Giannetti David
	AARDI	n. r.
	ANAAO	Zappulo Renato Paolo
	ANPO - FIALS	Riccio Raffaele
	CIMO ASMD	Colella Paolo
	FASSID	n. r.
	FESMED	Beverati Marcello
	FVM	Di Ruzza Vittorio Baldassarra Mauro
	CGIL	Giorgi Francesco
	UIL FPI	n. r.
	SINAFIO	n. r.
	SNABI	n. r.
	FEDIR	n. r.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Augusto Iaboni.

Alle ore 12,20 ha inizio la riunione convocata con nota prot.n.3365 del 19.03.2013 con il seguente ordine del giorno:

1. conferimenti incarichi di sostituzione ex art.18 CC.CC.NN.LL. 1998/2001 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria ed Area della Dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale;
2. varie ed eventuali.

Il Direttore Generale in merito al primo punto all'ordine del giorno fa presente che sono in scadenza, alcune a dire il vero sono già scadute, le nomine dei dirigenti che, in applicazione dell'istituto contrattuale ex art.18 (Sostituzioni), sono stati chiamati a svolgere temporaneamente le funzioni di direttore della struttura complessa, nei casi di assenza del titolare. Nell'impossibilità di fare concorsi o comunque di procedere con le nomine dirigenziali fintantoché non vengano definiti nuovi criteri oggettivi e omogenei, così come ribadito in una recente lettera del Presidente della Regione Lazio inviata ai Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere (di tale nota il Direttore Generale ne darà lettura in chiusura di seduta), e di effettuare la mobilità interna, occorre trovare delle soluzioni per garantire la continuità dei servizi. L'unica possibilità resta quella di continuare a fare affidamento sull'applicazione dell'art.18, che prevede la sostituzione del Direttore, nel caso l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro, per un periodo di sei mesi, prorogabili fino a dodici. Ciò premesso, il Direttore Generale espone le regole ed i criteri ai quali si atterrà per il conferimento di tutti i nuovi incarichi di sostituzione ex art.18, in assoluta trasparenza:

1. coloro che hanno già espletato le funzioni di responsabilità ex art.18 per il periodo di un anno potranno partecipare alla procedura di avviso (nessuno può essere escluso) per il conferimento dell'incarico di responsabilità della struttura complessa per tutti i casi di assenza del direttore, ma, visto il superamento del limite massimo di tempo (dodici mesi anche non continuativi), non verranno presi in considerazione;
2. coloro che hanno espletato le funzioni di responsabilità ex art.18 solo per un periodo di sei mesi, potranno avere l'incarico per un altro periodo di sei mesi, nel caso di partecipazione alla procedura di avviso e valutazione positiva dell'istanza;
3. nell'esame delle domande verranno valutati l'anzianità di servizio ed il curriculum. Relativamente alla valutazione dell'anzianità di servizio verrà attribuito un peso maggiore al servizio prestato presso la struttura di appartenenza (quella rispetto alla quale si concorre per il conferimento dell'incarico temporaneo di responsabilità).

Precisa, inoltre, che, nel caso ci sia un solo concorrente (perché un solo dirigente appartiene a quella struttura o perché un solo dirigente abbia presentato, nei termini, regolare domanda di partecipazione all'avviso per il conferimento dell'incarico di responsabilità della struttura di cui trattasi), non potendo la Direzione aziendale agire diversamente e dovendo comunque provvedere a conferire l'incarico di responsabilità, si procederà in deroga ai criteri sopra esplicitati.

Viene lasciata la parola ai rappresentanti sindacali.

Interviene il Dott. Marcello Beverati (FESMED), il quale fa presente che, in assenza di procedure concorsuali, il meccanismo che l'Azienda vuole introdurre per il conferimento degli incarichi di responsabilità è in sostanza un sistema di rotazione dei dirigenti aventi titolo con cadenza annuale. Non ritiene che tale criterio sia in grado di raggiungere risultati apprezzabili, tenuto conto della frammentarietà nella gestione della responsabilità della struttura complessa priva di titolare. Sarebbe opportuno, invece, garantire una certa continuità.

Il Direttore Generale replica affermando che dall'esame della norma contrattuale, confermata da sentenze di diversi gradi di giudizio, non sembrerebbero esserci soluzioni alternative più soddisfacenti rispetto a quella proposta. Del resto, tutte le soluzioni che si possono ipotizzare non sono ottimali, in quanto, mancando il concorso e l'accesso dall'esterno, la platea dei potenziali beneficiari è limitata.

Il Dott. Giampaolo Tomaselli, per la UIL FPL, sostiene che l'art.18 è uno strumento contrattuale né ordinario, né straordinario, che ha i suoi limiti contrattuali. Gli incarichi ex art.18 possono essere conferiti per un periodo di sei mesi, prorogabili fino a dodici. Pertanto, si ritiene che non possa più farsi ricorso all'applicazione dell'art.18, in quanto ha già esaurito le sue potenzialità applicative, la sua spinta contrattuale. Le soluzioni che si suggeriscono al riguardo sono quelle tipiche delle situazioni caratterizzate dall'assenza di norme contrattuali, al quale è assimilabile il caso di specie. O la Regione Lazio decide, su richiesta dell'azienda, come andare avanti o, in alternativa, è la contrattazione decentrata che, in assenza di norme contrattuali, stabilisce dei criteri in base ai quali operare delle scelte per effettuare le nomine di incarico. Vanno quindi bene i criteri presentati dal Direttore Generale (anzianità di servizio e curriculum), ma si è al di fuori dell'applicazione dell'art.18.

Il Dott. Bove Roberto (CGIL Medici) fa presente che recentemente l'Azienda ha conferito incarichi ex art.18 senza specificare la disciplina di riferimento. Mentre in ambito ospedaliero ciò non rappresenta un problema, in ambito territoriale la non specificazione della disciplina di riferimento può ingenerare degli equivoci. Chiede all'Azienda di tener conto di tali aspetti, nella predisposizione dei prossimi avvisi.

Il Direttore Generale assicura che non ci saranno situazioni equivocate. Ognuno potrà concorrere per la disciplina prevista nell'avviso di selezione. Nel caso in cui non ci siano concorrenti si ricorrerà all'interim.

Il Dott. Paolo Colella, rappresentante CMO, si dichiara completamente d'accordo con il sistema di rotazione tra gli aventi diritto proposto dal Direttore Generale, al fine di non consentire

l'attribuzione dell'incarico allo stesso dirigente che lo ha espletato già per dodici mesi, in contrasto con la previsione contrattuale.

Il Dott. Fabio Colasanti, CISL Medici, fa presente che allo stato attuale, a seguito del Decreto della Polverini che ha soppresso le Strutture Complesse di Oculistica di Cassino e Sora, è prevista una sola Struttura Complessa sull'intero territorio aziendale. Ciò premesso, chiede se l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di responsabilità sarà a carattere aziendale, nel senso che potranno partecipare tutti i dirigenti medici strutturati nella disciplina di oculistica.

Il Direttore Generale a tale domanda risponde affermativamente, in quanto l'Atto aziendale tuttora vigente è quello del 2004 ed è valido solo per le parti che non sono state modificate da successive norme.

Il Dott. Renato Zappalà, per l'ANAO, si ricollega all'intervento del rappresentante della UIL FPL. L'ANAO, come organizzazione sindacale firmataria del CCNL, è per l'applicazione integrale della norma contrattuale, che prevede anche la discrezionalità della Direzione aziendale nel decidere purché ci siano, come è stato esplicitato, dei criteri che possono essere più o meno condivisibili, ma che sono per tutti ben definiti.

La CGIL FP (Dott. Giuseppe Nucera) condivide appieno la proposta del Direttore Generale.

Interviene per FVM il Dott. Vittorio Di Ruzza, il quale sostiene che l'unico strumento a disposizione della Direzione Generale per il conferimento di incarichi di responsabilità di strutture prive di titolare è l'istituto contrattuale di cui all'art.18. Ciò premesso ritiene che l'esclusione del dirigente da una positiva valutazione, adducendo il fatto che ha già ricoperto l'incarico per un periodo di dodici mesi, e non anche dalla partecipazione all'avviso di cui trattasi, potrebbe esporre l'Azienda ad un contenzioso da parte di coloro che si vedranno esclusi dalla nomina. Si domanda se sia il caso di specificare nel bando di indizione che il dirigente, già titolare dell'incarico espletato per 12 mesi non possa partecipare alla selezione. L'escamotage potrebbe consistere nel disporre, laddove possibile, lo scorrimento delle graduatorie già stilate per l'applicazione dell'art.18. Nel caso, invece, ci sia un solo partecipante che abbia già maturato i 12 mesi di incarico ex art.18, la soluzione potrebbe essere quella di utilizzare l'istituto dell'interim (art.18, comma 8) per un periodo di sei mesi prorogabili fino a dodici. Nel caso ancora non possa essere percorsa detta ipotesi si dovrebbe procedere alla nomina di ufficio di altro dirigente. In sintesi si dichiara in linea generale d'accordo con il sistema di rotazione dei dirigenti nella titolarità dell'incarico temporaneo di responsabilità della struttura complessa in tutti i casi di assenza del Direttore. Propone all'Azienda di valutare attentamente la possibilità di effettuare lo scorrimento di graduatorie ex art.18 già disponibili.

Il Direttore Generale sostiene che non si possano escludere a priori i dirigenti dalla partecipazione all'avviso, specificando nel bando di selezione che i dirigenti già titolari di incarico espletato da 12 mesi non vi possono partecipare. Il rischio connesso a questa fattispecie è quello che il bando vada deserto (è il caso in cui i potenziali concorrenti non fanno istanza per libera scelta e colui che ha già ricoperto l'incarico per dodici mesi non può fare istanza) e che, conseguentemente, non si riesca a conferire l'incarico di responsabilità, mentre, come già detto, il criterio del non superamento della responsabilità per dodici mesi può essere derogato nel caso di partecipazione di un solo concorrente. Relativamente allo scorrimento delle graduatorie ritiene che tale modalità possa costituire una eccessiva limitazione dell'attività amministrativa discrezionale dell'attuale Direzione aziendale, ai fini del conferimento dell'incarico, in quanto si deve fare riferimento a graduatorie esistenti, dove è stata già effettuata una valutazione discrezionale.

Il Dott. Rizziero Fini, CISL Medici, ritiene che l'applicazione dell'art.18 non sarebbe più proponibile dopo un anno di sostituzioni, ma non è scritto da nessuna parte che lo stesso dirigente incaricato non possa più ricoprire l'incarico al termine dei dodici mesi.

Il Rappresentante della FIALS, Raffaele Riccio, deposita una nota, che si allega al presente verbale, nella quale viene esplicitata la posizione dell'organizzazione sindacale in merito all'argomento in discussione.

Il Dott. Mauro Baldassarra, rappresentante FVM, fa presente che l'Azienda in materia di contrattazione collettiva integrativa decentrata è completamente inadempiente. Sono anni che è in discussione la bozza di contratto integrativo, ma non si è ancora riusciti a definire la materia. Il contratto integrativo aziendale rappresenta uno strumento fondamentale che permetterebbe al tavolo sindacale di non discutere volta per volta singole materie ed argomenti che sono stati già disciplinati.

Il Direttore Amministrativo asserisce che oggettivamente sono rimasti pochi articoli del contratto collettivo decentrato ancora in discussione, oltre che la ulteriore quantificazione dei fondi contrattuali.

Il Direttore Generale, esaurita la discussione relativamente al primo punto all'ordine del giorno, informa i rappresentanti sindacali che è intenzione dell'Azienda trasferire la Struttura Semplice Lungodegenza dal Presidio Ospedaliero di Frosinone al Presidio Ospedaliero di Alatri, anche al fine di consentire alla Struttura Complessa di Medicina del P.O. di Frosinone, dove attualmente la Struttura Semplice in parola è aggregata funzionalmente, di poter disporre di n.84 posti letto. Questa manovra consentirebbe di rafforzare la struttura ospedaliera di Alatri, che ha, tra l'altro, spazi a disposizione.

Il Dott. Giannetti David ritiene che la cosa non sia fattibile poiché il Decreto Commissariale n.80/2010 ha determinato la chiusura della Unità di Lungodegenza di Ceccano ed il trasferimento presso il Presidio Ospedaliero di Frosinone. Non c'è nessun ulteriore riferimento giuridico che stabilisce che la S.S. di Lungodegenza debba essere trasferita ad Alatri. Non ci sono nemmeno le condizioni organizzative e logistiche presso il Presidio Ospedaliero di Alatri in quanto lo stesso non si avuta di reparti e quindi non si rendono disponibili locali idonei ad accogliere la struttura che si intende trasferire.

Il Direttore Generale replica che i principi che informano la condotta e le scelte della direzione strategica sono solo quelli di ricercare una ottimizzazione delle risorse sia umane, che strutturali. Non ci sono nella maniera più assoluta altre e diverse finalità.

Alle ore 14,10 la riunione termina.

IL SEGRETARIO
Dott. Augusto Iaconi

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Suppa

STUDIO LEGALE

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Lavoro - Amministrativo-Civile

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Tel. e Fax 0776.24945

Al Direttore Generale Asl

Dott. V. SUPPA

Alla delegazione trattante di parte datoriale

Al segretario verbalizzante della delegazione trattante

Oggetto: incontro sindacale del 25 marzo 2013 ore 12.00 - posizione della FIALS

In nome, per conto e nell'interesse della organizzazione sindacale FIALS, in persona del Segretario provinciale di Frosinone, D'Angelo Francesco, si rappresenta quanto di seguito. La Fials ritiene (come già dedotto nel maggio 2012 a seguito di appositi esposti alle AA.GG.) che la problematica degli incarichi dirigenziali conferiti ex art 18 del CCNI, area medica e SPTA vada risolta utilizzando il criterio della cd. 'Rotazione', nel senso che al dirigente che ha ricoperto detto incarico per un lasso di tempo di 12 mesi (6 +6) non possa ulteriormente esser attribuito detto incarico e, ciò, sia nella ratio che persegue l'art. 18 del CCNI (che disciplina la temporaneità dell'incarico stabilita nei citati 12 mesi) sia per evitare che il medesimo dirigente, espletando oltre detto termine l'incarico senza soluzione di continuità (non valendo in proposito l'eventuale indizione di un nuovo avviso, ma rilevando, piuttosto, espletamento delle funzioni e responsabilità senza interruzione), possa maturare il diritto all' adeguamento economico-retributivo che potrebbe configurare una ipotesi di danno erariale atteso che tale dedotta situazione (e danno) ben potrebbe essere evitata dando corretta applicazione dell'istituto contrattuale (limitandone la durata a favore del dirigente a soli 12 mesi). In sostanza, l'art. 18 non disciplina la patologia dell'istituto ma solo la fattispecie ordinaria ovvero quella dei 12 mesi per cui al di fuori di detto limite temporale trova applicazione il principio ordinario di espletamento di un incarico di struttura complessa con quanto ne consegue in termini di adeguamento economico retributivo.

Ora, se la corretta interpretazione della norma contrattuale (art.18 cit.), recepita, peraltro, di recente, anche da due Ordinanze del Tribunale di Frosinone, sez. lavoro (Giud. Dott. Lisi), induce ad utilizzare il criterio della 'rotazione' al fine di non consentire l'attribuzione dell'incarico al medesimo dirigente che lo ha espletato già per 12 mesi, è evidente che tale criterio assurge a requisito di partecipazione, nel senso che nel bando di indizione deve essere specificato che il dirigente già titolare dell'incarico espletato da 12 mesi non può partecipare alla selezione.

Vediamo il perché.

Nel caso in cui si dovesse consentire al dirigente in questione di partecipare comunque è evidente che sorgerebbero problemi logico giuridici ad indicare una motivazione che lo escluda dalla nomina: se il suddetto dirigente è stato prescelto 12 mesi prima perché ritenuto più meritevole, è evidente che dopo aver espletato detto incarico - a meno di valutazioni negative e/o contestazioni del suo operato - il medesimo ha maturato una ulteriore esperienza che non può non trovare riscontro motivazionale nella comparazione con altri candidati.

In sostanza, se è stato prescelto in precedenza perché più meritevole, non si comprende perché non dovrebbe essere prescelto dopo aver maturato una ulteriore e specifica esperienza.

Né si potrebbe consentire la partecipazione alla selezione comparata e poi obiettare che la sua posizione non è valutabile perché ha già espletato 12 mesi perché tale argomentazione non costituirebbe una 'valutazione', ma piuttosto assurgerebbe a presupposto che ne impedisce la valutazione stessa e quindi si qualificherebbe quale requisito di partecipazione nel senso che detto candidato non dovrebbe partecipare alla selezione proprio perché ha già maturato 12 mesi di incarico che ne impedisce la (ri)attribuzione dell'incarico ed, all'uopo, il relativo bando dovrebbe necessariamente escludere con apposita clausola detta partecipazione.

Laddove si consentisse comunque la partecipazione di detto dirigente (ed in carenza di una siffatta clausola nel bando che costituisce 'offerta al pubblico'), si consentirebbe al citato dirigente di agire in via giudiziale per evidenziare la illogicità/irrazionalità della motivazione recata nel provvedimento di scelta del dirigente cui conferire l'incarico atteso che è pacifica la necessità che il provvedimento di nomina venga reso a seguito della comparazione delle posizioni e recare quindi un iter motivazionale logico e razionale.

Altra soluzione, per ovviare a quanto sopra, sarebbe quella di utilizzare la graduatoria già redatta (e che aveva condotto alla nomina del dirigente che ha espletato 12 mesi), utilizzando, quindi, il criterio dello scorrimento della 'graduatoria' che qualificata in quanto tale, escluderebbe ex sé la posizione del candidato/dirigente che è stato titolare dell'incarico per 12 mesi, impedendo allo stesso di dolersi della mancata valutazione: lo scorrimento esclude necessariamente il soggetto in precedenza prescelto.

La graduatoria dell'avviso, dall'altra parte, ben può assumere valenza ed efficacia perdurante atteso che il lasso di tempo trascorso da quando è stata stilata (12 mesi) non è tale da comportare una necessità di aggiornamento di titoli o curricula che possano incidere sulla relativa valutazione.

Il caso della dirigenza amministrativa richiede una puntualizzazione.

È evidente che anche tale dirigenza debba essere oggetto di 'rotazione' non potendosi distinguere dalla dirigenza medica/sanitaria, risultando del tutto analoga la previsione contrattuale che disciplina le cd. 'sostituzioni'.

Per entrambe le fattispecie va considerata, poi, l'ipotesi che all'avviso interno partecipi un solo candidato (anche nel senso che alla precedente graduatoria il partecipante fosse stato unico per cui non si potrebbe procedere) ovvero quello che ha già maturato i 12 mesi di incarico ex art.18.

Ora, la logica conseguenza dovrebbe essere quella di nominare il citato dirigente perché unico partecipante , ma ciò facendo si consentirebbe allo stesso la maturazione del diritto all'adeguamento retributivo-economico e di fatto ci porrebbe in contrasto con quel criterio di applicazione dell'istituto contrattuale che si è affermato. Ciò risulterebbe irrazionale, illogico e *contra ius*.

Si verserebbe nell'ipotesi di impossibilità di conferimento dell'incarico nelle forme ordinarie della cd "sostituzione l.d" allora, la soluzione, in questi casi, potrebbe essere quella di utilizzare l'istituto dell'interim (sempre in via temporanea e limitata a sei mesi + sei mesi) che la norma richiama nel caso in cui non si possa procedere al conferimento dell'incarico con le modalità di cui ai commi 2,3,4 del cit. art.18 (8. *Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico*). E' evidente che anche nel caso di "interim" non possa essere superato il lasso di tempo di 12 mesi.

Ove anche detta ipotesi non possa essere percorsa, si dovrebbe procedere d'ufficio alla nomina di altro dirigente tra quelli operanti nell'ambito della struttura oggetto della nomina ovvero nel caso di inesistenza di dette posizioni (soprattutto nel caso della dirigenza amministrativa) tra i dirigenti amministrativi in servizio avvalendosi sempre dei medesimi criteri ovvero dando, comunque, atto del possesso dei necessari requisiti da parte del Dirigente (incarico di struttura semplice o incarico professionale).

Tale interpretazione della normativa, al fine di renderla ancor più comprensibile potrebbe essere oggetto di un apposito regolamento aziendale, ma nelle more si ritiene che possa essere in ogni caso applicato nei termini sopra esposti.

Si chiede che detta posizione della O.S. FIALS sulla materia de qua si allegata al verbale della riunione sindacale del 25 marzo 2013 e che eventualmente ne sia data lettura ai partecipanti (delegazione parte sindacale e pubblica).

Frosinone 25 marzo 2013

Dirigente Sindacale
Raffaele Ricciardi

H Segretario Provinciale Fials
D'angelo Francesco

avv. Giuseppe Tommaso